



COMUNE DI MIRTO

PROVINCIA DI MESSINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101 Del Registro – Anno 2012

OGGETTO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DI MIRTO.
----------------	--

L'anno duemiladodici, addì 7 del mese di Settembre, alle ore 19,00, presso la sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

<i>NOME E COGNOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
LANARO GIUSEPPE	Sindaco	X	
CALA' MASSIMO	Vice Sindaco	X	
DESTRO FIORE CALOGERO	Assessore		X
MUSCA PATRIZIA	Assessore	X	
VALERI' GIANNI IGNAZIO	Assessore		X
	PRESENTI N°03	ASSENTI N°02	

Assume la presidenza il Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, *Dr.ssa Daniela M. Amato*;

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATA la recente normativa in materia di spese per sponsorizzazioni delle P.P.AA.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, lettera g) dello Statuto comunale, a mente del quale, il Comune promuove e sostiene le attività culturali, sportive, ricreative dei giovani, valorizzandone la funzione sociale;

VISTO l'art. 6, comma 9, del D.lgs. 78/2010, come convertito dalla legge n. 122/2010, il quale recita testualmente: «A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni»;

ATTESO che la sponsorizzazione è un "contratto atipico a forma libera di natura patrimoniale a prestazioni corrispettive, in forza del quale lo sponsorizzato si obbliga a consentire ad altri (lo "sponsor") l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo che può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o servizi ovvero in entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor, direttamente o indirettamente".

ATTESO che secondo giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato (Sez. VI, 4 dicembre 2001, n. 6073 e Corte di cassazione, sez. MI, civ., 21 maggio 1998, n. 5086), non sembra possibile considerare alla stregua di un contratto di sponsorizzazione il c.d. patrocinio, in quanto «rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; il contratto, dunque, si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive»;

VISTO, il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 (successivamente ripreso dalla sezione Liguria, deliberazione n. 7/2011), il quale pur ammettendo che nella giurisprudenza civile vi sia distinzione tra contratto di sponsorizzazione ed accordo di patrocinio, afferma: *“la Sezione ha valorizzato una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, in coerenza con la ratio di riduzione degli oneri a carico delle Amministrazioni e con finalità anti-elusive. In sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che "il termine sponsorizzazioni .. si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento”*;

PRESO ATTO pertanto che la Corte dei Conti accoglie una nozione *lata* del concetto di sponsorizzazione, ivi comprendendovi tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento;

RILEVATO che, proprio secondo la stessa Corte dei Conti, non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e rese nell'interesse della collettività, in armonia con principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione. La Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti richiamando tale indirizzo nella propria deliberazione n. 11 del 21.02.2011, ha affermato espressamente che *"Pertanto, deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell'Amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio"*.

SPECIFICATO che, per l'ordinamento giuscontabile italiano, l'aspetto che connota le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, dovendosi trattare di una qualificata attività da stimarsi come rientrante nelle competenze dell'ente locale e tale da venire esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, in guisa da rappresentare una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 5685 del 30.08.2012, con la quale il Sig. Machì Alfredo Calogero, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Polisportiva dilettantistica di Mirto ha chiesto la concessione di un contributo di € 4.000,00 per far fronte alle spese di iscrizione della locale squadra di calcio al campionato di seconda categoria per l'anno 2012/2013;

VISTA la direttiva del Sindaco apposta sulla succitata richiesta con la quale manifesta la volontà di assegnare un contributo di € 3.000,00;

CONSIDERATO opportuno, sostenere l'iniziativa della Polisportiva di Mirto ritenuta di grande rilievo culturale e sociale nonché, di forte impatto sul territorio per gli obiettivi che ha raggiunto, per il numero di persone coinvolte e l'importanza dell'evento per la collettività locale;

CONSIDERATO che l'iniziativa proposta rientra nell'ambito delle attività di competenza dell'ente locale, finalizzate alla promozione dello sport, svolte in forma sussidiaria dalle associazioni, rispetto alle quali non ricorre il divieto di cui all'art. 6, comma 9, d.l. 78/2010;

DATO ATTO che, in particolare per ciò che concerne lo sviluppo territoriale, la sostituzione o l'integrazione da parte dell'associazionismo locale nelle competenze dell'ente locale, rende l'azione sul territorio più efficiente, in quanto l'associazionismo è in grado di mobilitare, su singoli interessi, molte più risorse umane e strumentali di quante non possa disporre il Comune e con costi decisamente più contenuti, ed efficace, in quanto più capace di interpretare le necessità generali della popolazione e i bisogni emergenti dal "sociale";

VISTO il Regolamento per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. 10/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri sotto riportati;

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Mirto, 03/09/2012

La Responsabile dell'Area Amministrativa
Dr.ssa Daniela Maria Amato

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

Mirto, 03/09/2012

La Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr.ssa Raffiti Marisa

Imputazione intervento 1050205

Cap. 2

Bilancio - Comp.

Somma stanziata € 3.000,00

Somma disponibile € 3.000,00 Imp. N. 205 per € 3.000,00

Mirto, 03/09/2012

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr.ssa Raffiti Marisa

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:


(Proposta n. 64 del 03-09-12)

1. Di concedere al Presidente pro-tempore della Polisportiva dilettantistica di Mirto, Sig. Machi Alfredo Calogero, in qualità di Rappresentante legale, un contributo di € 3.000,00 al fine di dare un apporto alle spese per l'iscrizione della squadra di calcio al campionato di seconda categoria per l'anno 2012/2013, tenuto conto dell'effettiva rilevanza sociale e culturale dell'iniziativa, del numero di persone coinvolte e dell'importanza dell'evento per la collettività locale, in armonia con gli obiettivi statutari in premessa citati, di promozione e sostegno delle attività culturali, sportive, ricreative dei giovani;
2. Di dare atto che il corrente provvedimento deliberativo non si configura come forma di sponsorizzazione di cui al divieto di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. n.78/2010, bensì come


sostegno all'iniziativa di un terzo, rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione e che in particolare si configura quale interesse pubblico nel caso di specie la finalità di favorire forme di socializzazione sul territorio;

3. Di impegnare la somma di € 3.000,00 all'Intervento 1050205, Cap. 2, in voce " Contributi ad associazioni operanti nel Comune", dando atto che trattasi di somma non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
4. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione del contributo con le seguenti modalità: il 50% a presentazione dei documenti che dimostrano l'iscrizione al campionato di seconda categoria per l'anno 2011/2012 e il restante 50% a presentazione di rendicontazione con documenti giustificativi di spesa relativi alla stagione sportiva 2012/2013;
5. Di invitare la Polisportiva all'inserimento del logo ufficiale del Comune di Mirto in tutta la documentazione comunicativa diffusa per la stagione calcistica 2012/2013;
6. Di trasmettere la presente deliberazione al Presidente pro-tempore della Polisportiva;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito dovuta all'immediata scadenza dell'iscrizione.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Daniela M. Amato



Il Proponente
Il Sindaco
Giuseppe Lanaro



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

Vista l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal Responsabile dell'Area Interessata e dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

con voti favorevoli 3, contrari 11, astenuti 11 espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;


Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to G. Lanaro

l'Assessore Anziano
F.to M. Calà

Il Segretario Comunale
F.to dr.ssa D. Amato

<p>Reg. P. On-line n. <u>517</u> Reg. P. C. n. _____ Affissa all'Albo Pretorio il <u>03 SET. 2012</u>, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione Sig.ra Castrovinci Francesca </p>	<p>Defissa dall'Albo Pretorio il _____. Avverso la presente deliberazione non è stata prodotta alcuna opposizione. Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione Sig.ra Castrovinci Francesca _____</p>
---	---

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line nonché, all'Albo Pretorio Cartaceo del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 03 SET. 2012 e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;
- il decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

Mirto, li _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Daniela M. Amato

Mirto li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Daniela M. Amato